

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 553

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUGNO, PICCOLI, CASTELLUCCI, ARMANI, BALDI, SANGALLI,  
PREARO, COLLESELLI, DEGAN, AGOSTA**

*Presentata il 10 ottobre 1963*

Provvidenze a favore degli impiegati civili dello Stato  
profughi di guerra in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei profughi, sorto dall'ultimo conflitto mondiale, non ha tuttora trovato una sua completa soluzione, adeguata alle complesse e diverse situazioni in cui gli interessati sono venuti a trovarsi per forza maggiore. Bisogna certamente dare atto alla buona volontà concretamente già dimostrata dal Governo e dal parlamento con l'emanazione di provvidenziali disposizioni in materia. Ma non tutte le circostanze sono state previste, per consentire ai profughi di reinsenrirsi nel ritmo normale della vita della Nazione, permettendo loro di guadagnare, sia pure in ritardo, il tempo perduto o comunque evitando loro di risentire ulteriormente dei danni e dei disagi dovuti alla lontananza dalla Patria.

I proponenti intendono riferirsi particolarmente a coloro i quali risiedevano nelle ex colonie italiane e prestavano servizio presso le amministrazioni dei luoghi già sotto la sovranità italiana. Come è noto dette località vennero occupate da forze militari straniere mentre i profughi interessati continuarono a prestare la loro attività civile, specie a favore di connazionali rimasti colà residenti, fino al momento del rimpatrio.

Non occorre spendere parole per dire dei sacrifici di tale personale in così difficili contingenze durante, purtroppo, diversi anni.

È quindi un dovere di fraterna solidarietà che ci spinge a sottoporre al vostro esame la seguente proposta che ha appunto il fine di ricostruire la carriera di quegli impiegati che destinati a prestare servizio verso i vari Governi dei territori coloniali, sono rimpatriati dopo diversi anni dalla sistemazione definitiva data a questi ultimi (ed alla quale hanno dato la loro valida opera) e sono stati distaccati a prestare servizio presso le più diverse amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. E la ricostruzione della carriera si rende necessaria in quanto per molti casi le Amministrazioni Centrali che li avevano distaccati non hanno potuto prendere in esame l'anzianità e lo sviluppo della loro carriera per mancanza di rapporti diretti dovuta al fatto che le autorità di occupazione non consentivano o non prevedevano la compilazione di rapporti informativi.

Si tratta di casi, quindi che, in mancanza di un impossibile documento, sistematicamente non sono stati valutati, impedendo al

personale interessato di godere delle meritate promozioni. È così che si è talvolta verificato che dopo un cumulo di sacrifici, la carriera di questi profughi si è arrestata ed hanno dovuto subire anche l'umiliazione — soprattutto morale — di trovarsi, dopo il rimpatrio, dipendenti di loro stessi ex dipendenti.

Eppure costoro, lontani dalla Patria, hanno continuato a svolgere la loro opera di solerti funzionari nei vari rami dell'amministrazione politica locale, col consenso del Governo italiano e a tutela di un vasto numero di connazionali rimasti nei territori ex coloniali. Sembra quindi giusto che ad essi non sia negato il posto e il grado che avrebbero indubbiamente ottenuto se si fossero trovati

nel territorio metropolitano durante tutta la loro carriera.

Per quanto concerne la copertura della relativa spesa si ritiene che il problema non si debba porre trattandosi di normali promozioni che avrebbero dovuto essere effettuate e soddisfatte con i normali stanziamenti di bilancio.

Concludiamo richiedendo la cortese e premurosa approvazione degli onorevoli colleghi, sensibili certamente, oltre che ad una esigenza di solidarietà, soprattutto alla ricerca di un superamento di formalità rese ormai impossibili dalle eccezionalissime circostanze in cui si è trovato il personale in oggetto a cui la Camera vuole rendere giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli impiegati di ruolo distaccati, collocati fuori organico o posti a disposizione del soppresso Ministero dell'Africa italiana, forniti di brevetto di profughi, e per i quali dal 1940 o successivamente, sino al rimpatrio dalle ex colonie, gli organi competenti nei territori ove prestavano servizio non abbiano compilato il rapporto informativo annuale, viene attribuita, per gli anni rimasti vacanti, la stessa qualifica attribuita nell'ultimo rapporto informativo compilato prima di detti periodi.

Gli impiegati di cui sopra che, dal 1° luglio 1943 alla data del rimpatrio, non sono stati promossi, hanno diritto a tutti gli effetti, con l'esclusione delle competenze arretrate, alla ricostruzione della carriera sulla scorta dei ruoli di anzianità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati sopraddetti che si sono trovati nelle condizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, verranno regolarmente inquadrati nella carriera direttiva, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, non intendendosi applicabile, per costoro, il penultimo comma dell'articolo sopracitato.

La ricostruzione va effettuata in base al criterio della prevalenza dell'anzianità e le promozioni verranno concesse, anche in soprannumero, con la stessa decorrenza giuridica di quelle concesse a coloro i quali alla data del 1° luglio 1943 seguivano nella gradua-

toria il dipendente oggetto di esame, o rivestivano gradi inferiori a quest'ultimo o che comunque risultano assunti in ruolo a seguito di concorsi banditi successivamente a quello cui prese parte l'impiegato preso in esame. Il raffronto va effettuato, senza pregiudizio alcuno, fra gli appartenenti ai due ruoli paralleli di gruppo *A* e di gruppo *B* previsti sino al 30 giugno 1956, del vecchio ordinamento, per i gradi dall'VIII in poi dei ruoli provinciali.

Gli eventuali posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono assorbiti con le cessazioni dal servizio di coloro che li occupavano o con le promozioni alla qualifica superiore.

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui normali stanziamenti previsti per il personale interessato negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.